

# **TI\_GERICHTE 15.2000.00191 vom 27. Dezember 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-12-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2000.00191\\_d20001227](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.00191_d20001227)

FR: TI\_GERICHTE 15.2000.00191 du 27 décembre 2000

IT: TI\_GERICHTE 15.2000.00191 del 27 dicembre 2000

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 2**

La banca resistente contesta innanzitutto la legittimazione ricorsuale del Comune di \_\_\_\_\_, asseverando di non aver ricevuto un avviso di pignoramento per l'esecuzione promossa da questo ricorrente. Orbene, un tale avviso deve essere notificato solo all'escusso (art. 90 LEF), il quale, nel caso di specie, non ha contestato di averlo ricevuto. D'altronde, il pignoramento è stato eseguito alla presenza del debitore ed a quella del proprio patrocinatore.

#### **E. 2.1**

Di conseguenza, è ordinato all'Ufficio di esecuzione di Lugano il pignoramento del credito relativo ai conti n. \_\_\_\_\_ intestati alla \_\_\_\_\_ 3. Il ricorso 27 novembre 2000 della \_\_\_\_\_ è accolto.

### **E. 3**

La resistente contesta pure, a titolo cautelativo, la tempestività del ricorso. Il verbale di pignoramento è stato spedito ai ricorrenti il 14 novembre 2000 con invio semplice. Non vi è però la prova che i ricorrenti ne abbiano avuto conoscenza prima del 17 novembre 2000. Il ricorso è quindi da considerare tempestivo. Il fatto poi che i ricorrenti non abbiano ricorso contro l'esecuzione dei sequestri è ininfluenza nella presente causa. Il pignoramento non è infatti limitato ai beni sequestrati, poiché l'escusso è domiciliato in Svizzera, di modo che \_\_\_\_\_ va considerato quale foro generale di esecuzione ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 LEF.

#### **E. 3.1**

Di conseguenza, è ordinato all'Ufficio di esecuzione di Lugano il pignoramento del credito relativo ai conti n. \_\_\_\_\_ intestati alla \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 4. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità. 5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 6. Intimazione a: \_\_\_\_\_ . Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario

### **E. 4**

La censura della resistente relativa al fatto che sarebbero stati sequestrati beni di un terzo, ossia la società \_\_\_\_\_, è ampiamente tardiva, atteso che il sequestro è stato eseguito il 18 luglio 2000; del resto, questa Camera non è competente su questo punto (cfr. CEF [15.00.166] 2 maggio 2000, cons. 1; Stoffel , Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. III, n. 49 ad art. 271; Reiser , op. cit., n. 16 ad art. 275). I sequestri non possono quindi più essere messi in discussione.

#### **E. 4.1**

Ci si potrebbe chiedere se \_\_\_\_\_ non sia ora preclusa per rivendicare i beni sequestrati, non avendolo fatto durante la procedura di sequestro (cfr. W alter Stoffel , Le séquestre, in: La LP révisée, Iynedjian/Rieben [éd.], CEDIDAC n. 35, Losanna 1997, p. 294-295, ad B, con rif.) . La questione, che comunque rileva dalla competenza del giudice designato all'art. 109 LEF, può essere lasciata aperta. L'Ufficio di esecuzione è infatti tenuto a pignorare tutti i beni che non risultano incontestabilmente di proprietà di un terzo, in ogni caso quando il procedente li indica come appartenenti all'escusso (cfr. DTF 84 III 79 ss; 106 III 88-90; 110 III 26, c. 2; Foëx , op. cit., n. 57 ad art. 95; Gilliéron , Commentaire, n. 74 ad art. 106). Infatti, la decisione di non pignorare, riservata un'eventuale modifica da parte delle autorità di vigilanza adite con ricorso ex art. 17 ss. LEF, preclude al creditore la possibilità di far valere i propri diritti nell'unica procedura prevista a questo scopo, ossia quella degli art. 106 ss. LEF.

#### **E. 4.2**

In casu, i ricorrenti chiedono il pignoramento del credito di \_\_\_\_\_ contro la \_\_\_\_\_ relativamente ai conti enumerati nei decreti di sequestro e la titolarità apparente della società panamense non appare indiscutibile. Infatti, non solo i decreti di sequestro sono rimasti inimpugnati, ma dagli atti risulta che \_\_\_\_\_ è il cosiddetto "avente diritto economico" del conto (cfr. formulario A relativo al conto sequestrato n. \_\_\_\_\_), che la società è domiciliata presso la sede \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ e che il conto è stato sequestrato penalmente nell'ambito di una procedura avviata contro l'escusso. Visti i legittimi dubbi che l'escusso faccia abusivamente uso della società panamense per nascondere i propri attivi, occorre che l'UE di Lugano pignori i conti come se fossero dell'escusso, ritenuto comunque che di fronte alla precisa contestazione dell'applicabilità della teoria della trasparenza ("Durchgriff") al caso di specie, l'UE di Lugano dovrà menzionarla nel verbale di pignoramento e fissare ai procedenti il termine di cui agli art. 106 ss. LEF.

#### **E. 5**

La resistente fa valere che debitrice nella relazione bancaria relativa ai conti sequestrati è la \_\_\_\_\_ succursale dotata d'indipendenza e con sede all'estero, di modo che i conti in questione non potrebbero essere pignorati presso la sede di \_\_\_\_\_. A torto. Essendo il vero creditore – a prescindere dalla costruzione giuridica apparentemente abusiva facente capo alla società \_\_\_\_\_ – domiciliato in Svizzera, il credito, il cui importo non è peraltro contestato, può essere pignorato dall'UE di Lugano, senza preoccuparsi, a questo stadio della procedura, dell'identità del debitore. Se la \_\_\_\_\_, sede di \_\_\_\_\_, dovesse poi rifiutare di versare l'importo dei conti sequestrati sul conto dell'Ufficio, il credito, una volta risolta la questione della rivendicazione, potrà se del caso essere assegnato ai procedenti alle condizioni dell'art. 131 LEF.

#### **E. 6**

A titolo abbondanziale, va rilevato che, secondo le stesse affermazioni della resistente, nonché dal proprio organigramma prodotto dai ricorrenti, appare che la sede di \_\_\_\_\_ sia una succursale della \_\_\_\_\_ e non una filiale. Orbene, contrariamente a quest'ultima, la succursale non dispone di una personalità giuridica propria ma solo di un'indipendenza economica (cfr. Roland Ruedin , Droit des sociétés, Berna 1999, n. 2228) irrilevante dal punto di vista giuridico. Debitrice dei conti sequestrati appare quindi essere la \_\_\_\_\_, con sede principale a \_\_\_\_\_. In virtù della giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. BLSchK 2000, p. 142 ss.) e zurighese (cfr. Peter Breitschmid , Übersicht zur Arrestwilligungspraxis nach revidiertem SchKG, AJP 1999, p. 1011-1012 ad 2.2.2), possono essere sequestrate presso la sede principale, e quindi pignorate, tutte le relazioni ovunque siano registrate.

#### **E. 7**

Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF ( Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 46, 95 cpv. 3, 108 e 131 LEF, 2 CC, nonché 61 e 62 OTLEF, pronuncia: 1. Il ricorso 27 novembre 2000 del Comune di \_\_\_\_\_ è accolto. 1.1. Di conseguenza, è ordinato all'Ufficio di esecuzione di Lugano il pignoramento del credito relativo ai conti n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ intestati alla \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 2. Il ricorso 27 novembre 2000 dello \_\_\_\_\_ è accolto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.